

N. 00081/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00085/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 85 del 2012, proposto da:

FLC - GBW (FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA - GEWERKSCHAFT BILDUNG UND WISSENSCHAFT) CGIL-AGB ALTO ADIGE SÜDTIROL - C.F. 94087600212 - in persona dei segretari provinciali sig. Stefano Fidenti e sig.ra Sabine Giunta - con sede in Bolzano, via Roma n. 79 in proprio ed in rappresentanza sindacale dei sig.ri:

FALLAI LIDIA - C.F. FLLLDI61H44A952B - in qualità di iscritta al sindacato docente in servizio presso la scuola media "Segantini" dell'Istituto Comprensivo Merano 1;

DAPUNT MARKUS - C.F. DPNMKS66CO2F132O - in qualità di iscritto al sindacato docente in servizio presso l'Istituto Tecnico per il Turismo e le biotecnologie M. Curie di Merano dell'Istituto Comprensivo Merano 1;

ZADRA FRANCO - C.F. ZDRFNC52L23A952R - in qualità di iscritto al sindacato docente in servizio presso la scuola media di Nova Ponente dell'Istituto Comprensivo Nova Ponente;

SGBCISL SCHULE SCUOLA - C.F. 94037160118 - in persona del segretario provinciale sig. Sandro Fraternali - con sede in Bolzano, via Siemens, n. 23 in proprio ed in rappresentanza sindacale dei sig.ri:

BRUCCOLERI FRANCESCO - C.F. BRCFNC73C16A952R - in qualità di iscritto al sindacato docente in servizio presso la scuola media dell'Istituto Comprensivo SSP Brixen/Millan;

SEGATO CARLA - C.F. SGTCL71S56A952E - in qualità di iscritta al sindacato docente in servizio presso la scuola media dell'Istituto Comprensivo SSP Brixen/Millan;

TURIN SUSANNE - C.F. TRNSNN76R46M067G - in qualità di iscritta al sindacato docente in servizio presso la scuola media dell'Istituto Comprensivo SSP Brixen/Millan;

ZELGER ANNAMARIA - C.F. ZLGNMR61P52A952B - in qualità di la deliberazione giuntaledell'Istituto Comprensivo SSP Brixen/Millan;

SCHWEITZER UTE - C.F. SHTUE60E60A952C - in qualità di iscritta al sindacato docente in servizio presso la scuola superiore dell'Istituto comprensivo SG Bozen;

VIGL KARIN MARIA - C.F. VGLKNM63M60I431V - in qualità di iscritta al sindacato docente in servizio presso la scuola primaria dell'Istituto comprensivo SSP Bozen / Gries;

UIL - SGK SINDACATO SCUOLA - SCHULGEWERKSCHAFT - C.F. 94058370217 - in persona della segretaria provinciale dott.ssa Silvia Cadamuro - con sede in Bolzano, via A. Buffulini, n. 4 in proprio ed in rappresentanza sindacale dei sig.ri:

AMATO MARINA - C.F. MTAMRN66B48F839H - in qualità di iscritta al sindacato docente in servizio presso la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Bolzano I - Centro storico;

SALSOTTO ALESSANDRO - C.F. SLSLSN68L23A952I - in qualità di iscritto al sindacato docente in servizio presso il Liceo Scientifico "E. Torricelli" di Bolzano;

SSG (SÜDTIROLER SCHULGEWERKSCHAFT) IM ASGB (AUTONOMER SÜDTIROLER

GEWERKSCHAFTSBUND) - C.F. 8001173017 - in persona della segretaria provinciale sig.ra Adelheid Frötscher - con sede in Bolzano, Via Bottai, n. 30 in proprio ed in rappresentanza sindacale dei sig.ri:

STADLER CHRISTIAN - in qualità di iscritto al sindacato docente in servizio presso l'Istituto comprensivo di Merano;

NOCK PETRA - in qualità di iscritta al sindacato docente in servizio presso l'Istituto comprensivo di Bolzano;

WEGER MANFRED - C.F. WGRMFR68H16F132R - residente in Termeno, via Noldin n. 7 - in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori WEGER CAROLIN iscritta alla classe III C della scuola media di Termeno facente parte dell'Istituto comprensivo di Termeno e WEGER ELIAS iscritto alla V classe della scuola elementare Termeno facente parte dell'Istituto comprensivo Termeno;

CANTISANI CLAUDIO - C.F. CNTCLD59C24A952G - in qualità di docente in servizio presso il Liceo Pascoli di Bolzano - residente in BOLZANO - Via Zara 8/A;

LUCCHI ALESSANDRO - C.F. LCCLSN70C04A952F - residente in BOLZANO, Via Rovereto 16/5 - in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore LUCCHI MANUEL iscritto alla classe II C della scuola media E. Fermi di Bolzano facente parte dell'Istituto comprensivo Bolzano IV;

IOVINO RAFFAELE - C.F. VNIRFL73B14I158P - in qualità di docente in servizio presso la scuola media Vittorio Alfieri di Bolzano facente parte dell'Istituto comprensivo Bolzano Europa 2 - residente in Bolzano - Via Ortles n. 37/19;

DELAITI THOMAS - C.F. DLTTMS75R07A952J - in qualità di docente in servizio presso la scuola elementare di Termeno facente parte dell'Istituto comprensivo Termeno - residente in CALDARO S.S.D.V. - S. Antonio n. 19;

KASTL HELENE - C.F. KSTHLN66H59L111E - in qualità di docente in servizio presso la scuola elementare di Termeno facente parte dell'Istituto comprensivo Termeno - residente in Termeno S.S.D.V. - Via Strada del Vino n. 70;

RINNER ERIKA - C.F. RNNRKE63C52L111F - residente in Cortaccia S.S.D.V., Via Maria-Hilf n. 12 - in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore HAUSER JOHANNES iscritto alla classe I C della scuola media R. Riedl di Termeno facente parte dell'Istituto comprensivo Termeno;

MASE' DANIELE - C.F. MSADNL71L04A952D - in qualità di docente in servizio presso la scuola media E. Fermi in Bolzano facente parte dell'Istituto comprensivo Bolzano IV - residente in BOLZANO - Via Fago n. 38/1;

BEBERI GIOVANNA - C.F. BBRGNN70B46L378Y - in qualità di docente in servizio presso la scuola media Ada Negri facente parte dell'Istituto comprensivo Bolzano 2 - residente in TRENTO - Via Menguzzato "Veglia" n. 95;

MARANGONI PATRIZIA MADDALENA - C.F. MRNPRZ62C67B220B - residente in LAIVES, Via Max Valier 9 - in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore ROSACE SIMONE iscritto alla classe II B della scuola media E. Fermi di Bolzano facente parte dell'Istituto comprensivo Bolzano IV;

TREBO ANDREA - C.F. TRBNDR64T29A952Z - in qualità di docente in servizio presso la scuola media Ada Negri facente parte dell'Istituto comprensivo Bolzano 2 - residente in BOLZANO - Via Guncina n. 20/B/4;

GIACOSA LISA - C.F. GCSLSI71H44A952J - residente in BOLZANO, Via Resia n. 16/9 - in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori PAROLARI SARA iscritta alla classe I della scuola media Vittorio Alfieri di Bolzano facente parte dell'Istituto comprensivo Bolzano Europa 2 e PAROLARI DAVIDE iscritto alla classe III C della scuola elementare Martin Luther King di Bolzano facente parte dell'Istituto comprensivo Bolzano Europa 2

CASATI SIMONA - C.F. CSTSMN71L51F205G - in qualità di docente in servizio presso la scuola media Ada Negri facente parte dell'Istituto comprensivo Bolzano 2 - residente in LANA - Via Bolzano n. 2/2;

BRACCESI MADDALENA - C.F. BRCMDL74E59A944M - in qualità di docente in servizio presso la scuola media E. Fermi in Bolzano facente parte dell'Istituto comprensivo Bolzano IV - residente in NOVA PONENTE - Via Bühl n. 2;

CREPAZ GUENTHER - C.F. CRPGTH53A31M067E - in qualità di docente in servizio presso la scuola elementare dott. Rampolt presso l'Istituto comprensivo di Vipiteno 1 - residente a VIPITENO - Via dei Giardini n. 25;

FULTERER PETER - C.F. FLTPTR51M05C254U - in qualità di docente in servizio presso la scuola superiore Realgymnasium Bozen - residente in BOLZANO - Via Weggenstein n. 55/015;

tutti con l'avv. Gianni Lanzinger di Bolzano - C.F. LNZGNN41P29A952Q - indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.lanzinger.eu e numero di FAX 0471279546 - proc. e dom. in Bolzano - Piazza della Vittoria n. 7/3.

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - C.F. 00390090215, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Luis Durnwalder (c.f. DRNLSA41P23D484O), nel presente giudizio rappresentata e difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f. VNGRNT57L45A952K), Cristina Bernardi (c.f. BRNCST64M47D548L), Laura Fadanelli (c.f. FDNLRA65H69A952U) e Jutta Segna (c.f. SGNJTT71 A63Z102M), di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica av-vocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia stessa in Bolzano, Via Crispi n. 3;

nei confronti di

ISTITUTO COMPrensivo BOLZANO IV - OLTRISARCO - C.F. 80006460218 - in persona del dirigente scolastico pro tempore - 39100 - BOLZANO - Via Castel Flavon, n. 16 con domicilio ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in TRENTO - in Largo Porta Nuova n. 9;

ISTITUTO COMPrensivo BOLZANO II - DON BOSCO - C.F. 80002160218 - in persona del dirigente scolastico pro tempore - 39100 - BOLZANO - Viale Druso, 289 - con domicilio ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in TRENTO - in Largo Porta Nuova n. 9;

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO-EUROPA 2 - C.F. 80013550217 - in persona del dirigente scolastico protempore - 39100 - BOLZANO - Via Parma 6 - con domicilio ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in TRENTO - in Largo Porta Nuova n. 9.

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano del 23 gennaio 2012, n. 75 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 6/I-II del 7.2.2012, così come modificata dalla deliberazione n. 210 del 13.2.2012 della giunta provinciale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 9/I-II del 28/02/2012, con la quale venivano approvate le disposizioni sul calendario scolastico provinciale con decorrenza 1.9.2012, nonché di ogni altro atto connesso, logicamente e/o temporalmente, antecedente o successivo, anche se non conosciuto dai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2013 il dott. Luigi Mosna e uditi per le parti i difensori:

avv. G. Lanzinger per i ricorrenti;

avv. L. Fadanelli per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La deliberazione giuntale della Provincia autonoma di Bolzano del 23 gennaio 2012, n. 75, così come modificata dalla successiva deliberazione della giunta provinciale n. 210 del 13 febbraio 2012 - meglio precisata in epigrafe - unitamente ad ogni altro "atto connesso, logicamente e/o temporalmente, antecedente o successivo", sono oggetto del presente ricorso, il cui esito viene affidato alle seguenti censure:

- 1) "Violazione di legge con riferimento alla legge provinciale 21 dicembre 2011 n. 15 (legge finanziaria 2012). Sotto altro profilo: difetto di competenza della giunta provinciale alla determinazione dell'articolazione dell'orario delle lezioni scolastiche";
- 2) "Violazione di legge con riferimento alla legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto presidente della repubblica - 08/03/1999, n. 275 anche alla luce del principio di autonomia delle istituzioni scolastiche previsto dall'art. 117 cost.";
- 3) "Violazione di legge con riferimento alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12;
- 4) Violazione di legge con riferimento alla legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20 e legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17";
- 5) "Violazione di legge con riferimento alla decreto presidente della repubblica 31/08/1972, n. 670 e alla legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24. eccesso di potere per travisamento dei fatti";
- 6) "Eccesso e sviamento di potere per travisamento dei fatti";

7) “Eccesso e sviamento di potere per travisamento dei fatti”.

Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, resistendo alle pretese dei ricorrenti.

Con ordinanza collegiale n. 76/2012, adottata nella camera di consiglio del giorno 08 maggio 2012, è stata accolta la domanda di provvedimenti cautelari, richiesti dai ricorrenti.

All’udienza pubblica del 24 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione, per la prima volta.

Con ordinanza collegiale n. 315/2012 del 24 ottobre 2012, il Tribunale, premesso che l’annullamento della precitata deliberazione giuntale del 23 gennaio 2012, n. 75 era stato richiesto anche con il gravame proposto da altri ricorrenti, pendente avanti a questo Giudice sub n. 75/2012, la cui udienza di merito era fissata per il giorno 6 febbraio 2013 e, considerato che, attesa la connessione oggettiva impropria tra detti ricorsi appariva opportuna la loro trattazione congiunta, rinviava la trattazione del presente gravame all’udienza del 6 febbraio 2013, ove lo stesso è stato trattenuto in decisione, per la seconda volta.

In detta udienza, peraltro, nel ricorso sub n. 75/2012, su concorde richiesta delle parti, la trattazione dello stesso è stata differita all’udienza del 29 maggio 2013, mentre gli attuali ricorrenti hanno chiesto che il loro gravame venga deciso.

DIRITTO

Ai fini della decisione del ricorso giova premettere quanto segue.

Con l’art. 17, comma 1, della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012), di modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 (Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione), veniva disposto l’inserimento dell’art. 1-ter nella legge provinciale n. 5/2008, il quale, con riferimento all’articolazione del calendario scolastico, così disponeva:

“Calendario scolastico.

1. L’anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo.

2. L’attività educativa nelle scuole dell’infanzia e l’insegnamento nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia devono comprendere almeno 34 settimane nell’anno scolastico.

3. La Giunta provinciale definisce l’inizio, la fine e le interruzioni dell’attività educativa nelle scuole dell’infanzia e dell’insegnamento nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione ed emana direttive in ordine all’articolazione dell’orario delle lezioni e alle iniziative parascolastiche, compresi gli scambi degli alunni e delle alunne.”

Con il successivo art. 18, comma 1, della legge provinciale n. 15/2011 veniva sostituito il comma 3 dell’art. 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 (Autonomia delle scuole), e veniva prescritto quanto segue:

“3. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa e nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta provinciale.”

Dopo un laborioso iter, nel corso del quale veniva esaminata una bozza di delibera riguardante la nuova regolamentazione del calendario scolastico, presentata dall’Assessore Kasslatter Mur ed acquisiti vari pareri prescritti per legge, con deliberazione n. 75 del 23 gennaio 2012, qui impugnata, la Giunta provinciale approvava il calendario scolastico valevole a partire dall’anno scolastico 2012/2013.

L’art. 5 di tale calendario così dispone:

“Articolazione dell’orario delle lezioni nella scuola primaria e secondaria di primo e se-condo grado

1. L’orario delle lezioni è articolato su cinque giorni da lunedì a venerdì.

2. Il consiglio d'istituto delle scuole secondarie di secondo grado, in seduta comune con maggioranza di almeno 10 dei 14 membri, può prevedere l'insegnamento obbligatorio di sabato. Su richiesta della Giunta comunale della Città di Bolzano, la Giunta provinciale può dare alle scuole secondarie di primo grado autorizzazione transitoria per un periodo massimo di due anni all'insegnamento anche di sabato, premesso che almeno 10 dei 14 membri del consiglio d'istituto abbiano votato per questa opzione.

3. [abrogato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 210 del 13 febbraio 2012 – doc. 14].

4. In applicazione degli articoli. 2 e 3 il calendario scolastico si svolge su 35 settimane di insegnamento ogni anno (175 giorni con una articolazione dell'orario su 5 giorni e 210 con l'articolazione su 6 giorni). Le scuole prendono tale valore medio quale parametro di riferimento per la ripartizione dell'orario delle lezioni senza dover ricorrere ogni anno ad una nuova ripartizione dell'orario in base al numero effettivo delle settimane di insegnamento.”

Questa disposizione viene censurata con il gravame de quo.

Il Collegio ritiene di dover prescindere dall'esame delle eccezioni sollevate, pregiudizialmente, dall'Amministrazione con riferimento al difetto di legittimazione attiva dei sindacati FLC – GBW (Federazione lavoratori della conoscenza – Gewerkschaft Bildung und Wissenschaft) CGIL-AGB, UIL-SKG Sindacato scuola – Schulgewerkschaft e SSG (Südtiroler Schulgewerkschaft) im ASGB (Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund), nonché alla mancanza di interesse ad agire da parte di dette organizzazioni sindacali e dei genitori ricorrenti, atteso che, come si evidenzierà in seguito, il ricorso non è, comunque, suscettibile di accoglimento.

Ciò premesso, si deve rilevare che, successivamente alla proposizione del presente ricorso, è entrata in vigore la legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13 (Modifica di leggi provinciali nel settore scolastico, con cui sono stati modificati il comma 3 dell'articolo 1ter della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 (Obiettivi formativi generali e ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione), nonché il comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 (Autonomia delle scuole).

Il precitato art. 1ter, comma 3, dispone nella sua attuale formulazione che: “La Giunta provinciale, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, definisce l'inizio, la fine e le interruzioni dell'attività educativa nelle scuole dell'infanzia e dell'insegnamento nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione ed emana direttive in ordine all'articolazione dell'orario delle lezioni e alle iniziative parascolastiche, compresi gli scambi degli alunni e delle alunne, ferma restando l'autonomia organizzativa delle scuole di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12”.

A loro volta, i commi 3 e 4 dell'art. 7 della legge provinciale 12/2000, tenendo conto della novellata formulazione del comma 4, recitano, testualmente, che: “3. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa e nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta provinciale.

4. L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie nonché l'articolazione delle lezioni in cinque giorni settimanali, salvo che la Giunta provinciale autorizzi l'articolazione delle lezioni in sei giorni settimanali.”

Da quanto sopra risulta che, la legge provinciale n. 13/2012 ha modificato, in parte, la precedente normativa provinciale in materia, sostituendosi a questa, fissando quali unici limiti all'organizzazione dell'orario complessivo e di quello delle singole attività l'osservanza del monte ore annuale previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nonché l'articolazione delle lezioni in cinque giorni settimanali, fatta salva la facoltà da parte della Giunta di autorizzare, a richiesta, lo svolgimento in sei giorni.

Conseguentemente, dopo l'entrata in vigore della legge provinciale n. 13/2012 è evidente, con riferimento al ricorso de quo, che è sopravvenuta una carenza di interesse alla prosecuzione dello stesso; con questo, infatti, viene aggredita la deliberazione 23/2012, riferita alla normativa previgente.

Invero, nel caso, dall'eventuale accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della deliberazione censurata, nessun beneficio ne deriverebbe ai ricorrenti, essendo il contestato quadro normativo e giuridico caratterizzato da una nuova situazione di diritto, venutasi a creare in seguito ad una nuova regolamentazione introdotta da una nuova disposizione normativa sopravvenuta, id est dalle sopra riportate disposizioni della legge provinciale n. 13/2012; con la

conseguenza che detta nuova normativa si è integralmente sostituita alle precedenti deliberazioni giuntali censurate, sovrappoendosi a queste e, determinando, in tal modo, la sostanziale inutilità di una eventuale sentenza di accoglimento delle pretese dei ricorrenti, in quanto verrebbe ad incidere su di atti ormai impossibilitati giuridicamente a produrre effetti.

A tale riguardo, vi è, anche, il supporto del Consiglio di Stato, che, dopo aver confermato che “l’interesse a ricorrere costituisce una condizione dell’azione che deve persistere per tutto il giudizio, dal momento introduttivo a quello della sua decisione e la cui carenza è rilevabile d’ufficio, in qualunque stato del processo, dal giudice della causa”, ha affermato che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, quando, “l’atto amministrativo impugnato abbia cessato di produrre i suoi effetti per il mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della proposizione del ricorso che faccia venir meno l’effetto del provvedimento impugnato, ovvero per l’intervenuta adozione di un nuovo provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco e tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza anche dal punto di vista di un interesse morale o strumentale” (Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549; cfr., anche, ex multis: id., 6 luglio 2007, n. 3853; Sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id., 11 ottobre 2007, n. 5355; T.R.G.A. Bolzano, 12 giugno 2012, n. 206).

Preme evidenziare che, quanto testè detto a proposito della mutata situazione giuridica, ha determinato, anche, la delibera, assunta dal Consiglio dei Ministri, nella seduta dd. 14 settembre 2012, di rinunciare all’impugnativa degli artt. 17, comma 1 e art. 18, comma 2, della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, dallo stesso, precedentemente, proposta avanti alla Corte Costituzionale, ponendo alla base della rinuncia quanto segue: “Motivi di rinuncia parziale: Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2012 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 15 del 21/12/2011, pubblicata sul BUR n. 52 del 27/12/2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)”. Tra le varie disposizioni per le quali è stata deliberata l’impugnativa ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, sono ricompresi l’art. 17, comma 1, e l’art. 18, comma 2, che, nel modificare rispettivamente le leggi provinciali n. 5 del 2008 e n. 12 del 2009, disponevano che la Giunta provinciale potesse intervenire sull’articolazione dell’orario delle lezioni scolastiche e definire il monte ore annuale d’insegnamento, eccedendo in tal modo dalla competenza concorrente attribuita alla Provincia di Bolzano in materia di “istruzione elementare e secondaria” dall’art. 9, n. 2, dello Statuto speciale, e incidendo sulla competenza esclusiva statale in materia di norme generali di istruzione e in materia di livelli essenziali delle prestazioni, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. m) e n), della Costituzione. Successivamente la Provincia Autonoma di Bolzano con la legge provinciale n. 13 del 13 luglio 2012, recante “Modifica di leggi provinciali nel settore scolastico” ha apportato nei confronti delle disposizioni oggetto di censure modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale. Il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca ha espresso parere favorevole in merito alla rinuncia dell’impugnativa delle disposizioni sopra indicate. Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno determinato l’impugnativa delle disposizioni della legge provinciale sopra indicate, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso nei confronti di dette disposizioni. Si propone pertanto la rinuncia parziale all’impugnazione della legge della Provincia Autonoma di Bolzano indicata in oggetto (l. p. n. 15 del 2011) limitatamente all’art. 17, comma 1, e all’art. 18, comma 2”.

Quanto sopra esposto conferma, ulteriormente, la fondatezza dell’eccezione di improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dall’Amministrazione resistente nella propria memoria conclusiva dd. 14 settembre 2012, a seguito dell’entrata in vigore della citata legge provinciale n. 13/2012, che non risulta essere stata impugnata dal Consiglio dei Ministri, ma che, al contrario, ha convinto quest’ultimo a rinunciare all’impugnativa della previgente disciplina normativa in materia.

Le argomentazioni sopra svolte sul punto portano a concludere che il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Peraltro, con memoria di replica depositata il 03 ottobre 2012, i ricorrenti hanno sollevato l’eccezione di illegittimità costituzionale della precitata legge provinciale 13.07.12, n. 13 “in combinato disposto con l.p. 16.07.08 n. 5 e l.p. 29.06.00, n. 12”, ed hanno riformulato le loro precedenti conclusioni, come appresso:

“Previo accertamento della rilevanza e non manifesta infondatezza della illegittimità costituzionale della L.P. 13.07.12, n. 13 in combinato disposto con il comma 3 dell’art. 1ter della L.P. 16.07.08, n. 5 nonché il comma 4 dell’art. 7 della L.P. 29.06.00, n. 12 sotto il profilo della ragionevolezza, della tutela dell’affidamento e della certezza dell’ordinamento giuridico anche ai sensi dell’art. 3, 102 Cost. nonché per violazione dell’art. 33, 34 e 117 Cost. e art. 9 e 5 dello Statuto dell’Autonomia approvato con DPR 31.08.72 n. 670 e modifiche per lesione del principio sull’autonomia scolastica nonché sulla ripartizione tra Stato e Provincia Autonoma di Bolzano delle competenze legislative in materia di istruzione scolastica, sospendersi il procedimento in corso disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per il relativo giudizio.

In ogni caso, vengono confermate le conclusioni già rassegnate con ricorso introduttivo e pertanto disporsi l'annullamento della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano del 23 gennaio 2012, n. 75 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 6/I-II del 07.02.2012, così come modificata dalla deliberazione n. 210 del 13.02.2012 della Giunta provinciale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 9/I-II del 28/02/2012, con la quale a maggioranza dei presenti e con due voti contrari venivano approvate le disposizioni sul calendario scolastico provinciale (includente sia pure impropriamente anche la determinazione dell'articolazione settimanale dell'orario delle lezioni) con decorrenza 01.09.2012, nonché di ogni altro atto connesso, logicamente e/o temporalmente, antecedente o successivo, anche se non conosciuto dai ricorrenti".

In sintesi, i ricorrenti, sostenendo che la sopravvenuta normativa in materia debba essere ritenuta contraria alla Costituzione, sollevano la relativa eccezione di incostituzionalità, chiedendo la rimessione degli atti avanti al Giudice delle leggi.

La richiesta non è suscettibile di accoglimento.

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, in una recente decisione (del 9 marzo 2012, n. 1349), dopo aver ribadito che "la sopravvenienza di una "legge-provvedimento", ossia di un atto formalmente legislativo che tiene, tuttavia, luogo di provvedimenti amministrativi in quanto dispone in concreto su casi e rapporti specifici, determina ex se l'improcedibilità del ricorso proposto contro l'originario atto amministrativo, in quanto il sindacato del giudice amministrativo incontra un limite insormontabile nell'intervenuta legificazione del provvedimento amministrativo", con riferimento alla questione di costituzionalità di una "legge-provvedimento", che era stata prospettata da una delle parti, ha statuito che la stessa difettesse "di rilevanza e di attualità proprio in quanto essa, per effetto dell'avvenuta recezione in legge del materiale normativo già a suo tempo introdotto (dall'atto censurato, n.d.r.), non può più inerire ad alcun provvedimento reso oggetto di impugnativa innanzi al giudice amministrativo"; ciò, in quanto è "inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata indipendentemente dall'impugnazione dell'atto che implica attuazione della norma di legge che si assume contraria al dettato costituzionale, non essendo notoriamente consentita, nel vigente ordinamento, la diretta sollecitazione, nei confronti del giudice delle leggi, a una pronuncia di verifica della costituzionalità della norma"; con la conseguenza che "anche per l'ingresso alla garanzia propria del sindacato di costituzionalità devono in ogni caso essere espressamente e puntualmente impugnati innanzi al giudice amministrativo gli atti di ulteriore esecuzione della legge-provvedimento stessa, posto che solo in tal modo può estrinsecarsi ai sensi dell'art. 23 e ss. della L. 11 marzo 1953 n. 87 sia il giudizio di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo, sia il necessario seguito del giudizio presso quest'ultimo dopo l'esito dell'incidente di costituzionalità con l'eventualità, nel caso di pronuncia caducatoria della legge-provvedimento, anche dell'annullamento da parte del giudice amministrativo degli anzidetti atti applicativi innanzi a lui impugnati."

Per completezza si deve evidenziare che, nel caso, possono sussistere perplessità circa la classificazione delle censurate disposizioni della legge provinciale n. 13/2012, come "legge-provvedimento", atteso che si potrebbe sostenere che queste siano da considerarsi come una legge generale ed astratta, in quanto rivolta alla regolamentazione dell'orario scolastico per tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio della Provincia autonoma di Bolzano, anziché finalizzate a disporre "concretamente su casi e rapporti specifici", che è la caratteristica specifica della "legge-provvedimento"; ciò, tuttavia, evidentemente, non rileva, nella fattispecie qui trattata, ai fini dell'inammissibilità sancita dal Supremo Consesso nella decisione sopra citata.

Da ciò consegue che i ricorrenti potranno rappresentare la questione di illegittimità costituzionale del citato comma 1bis in sede di eventuale impugnativa di provvedimenti esecutivi e/o attuativi di detta norma, quali, ad es. una nuova deliberazione giuntale di regolamentazione dell'orario scolastico.

Ma, allo stato, la loro domanda di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, non può essere vagliata, prescindendo dalla sua manifesta fondatezza o meno, in quanto non sono stati ancora aggrediti giurisdizionalmente provvedimenti successivi al comma 1bis, eventualmente emanati.

Per le considerazioni sopra svolte, il ricorso avverso la precitata deliberazione giuntale n. 75/2012 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre va dichiarata inammissibile, allo stato, la questione di legittimità costituzionale della legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13.

La novità e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti, ad eccezione del contributo unificato che rimane a carico dei ricorrenti, sostanzialmente soccombenti in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Dichiara inammissibile, allo stato, la questione di legittimità costituzionale, di cui alla parte motiva.

Spese di lite compensate.

Il contributo unificato rimane a carico dei ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente

Hugo Demattio, Consigliere

Luigi Mosna, Consigliere, Estensore

Margit Falk Ebner, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)